

CAPITOLATO D'ONERI

L'Amministrazione Comunale intende affidare il servizio di contenimento della popolazione dei colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza con l'utilizzo di metodi che non comportino alcun maltrattamento degli animali, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di contenimento numerico dei colombi nel territorio comunale. Tale servizio deve essere esplicato attraverso le seguenti modalità operative:

1. individuazione delle aree critiche nel territorio comunale per eccessiva presenza di colombi di città in accordo con il personale addetto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
2. installazione, nelle aree di cui al punto 1., di idonee voliere (in un numero compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5) per la cattura di volatili dotate di meccanismo indolore di entrata e di non più uscita, appositamente costruite con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento animali;
3. consegna di campioni degli animali catturati al Servizio Veterinario dell'ULSS 8 BERICA, deputato al monitoraggio della situazione igienico - sanitaria, secondo i tempi e le modalità convenuti con gli organi di vigilanza medesimi;
4. raccolta degli animali catturati con le voliere con cadenza di 15 giorni, per un numero di interventi non inferiore a 24) salvo particolari necessità definite di volta in volta dall'amministrazione;
5. pulizia e disinfezione del luogo di installazione della voliera ad ogni operazione di raccolta e svuotamento della stessa;
6. approvvigionamento di acqua e cibo in quantità idonea a permettere il sostentamento degli animali dal momento della cattura sino alla raccolta;
7. dopo la raccolta i colombi di città dovranno essere trasportati, ad esclusione degli esemplari di cui al punto 3., con automezzo autorizzato, ai fini del trasporto, dall'ULSS territorialmente competente, in idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione permanente) anche queste appositamente autorizzate dall'ULSS territorialmente competente. Sono fatte salve ulteriori disposizioni degli organi di vigilanza territorialmente competenti inerenti al trasporto ed alla stabulazione;
8. dalle stalle di sosta (voliere di stabulazione permanente) i colombi catturati potranno essere destinati al conferimento presso altri allevamenti autorizzati, al conferimento autorizzato all'estero e/o al conferimento ad enti ed associazioni per il recupero dei rapaci in appositi centri provvisti delle necessarie autorizzazioni.
9. l'eventuale soppressione di individui malati dovrà avvenire con sistema eutanasiato certificato da parte di un medico veterinario. Le carcasse degli animali dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti. E' assolutamente vietata la soppressione di esemplari sani.

Tutte le operazioni sopra riportate dovranno avvenire con l'utilizzo di metodi che non comportino alcun maltrattamento degli animali, nel rispetto delle vigenti normative in materia, secondo modalità ed orari tali da non arrecare disturbo alla cittadinanza.

Al termine di ogni operazione di raccolta di cui al precedente articolo dovrà essere redatto, a cura della ditta, apposito modello riportante almeno le seguenti indicazioni:

- o estremi dell'intervento (indicazione della collocazione delle stazioni e data d'intervento);
- o numero di esemplari raccolti;
- o numero degli esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
- o modalità di trasporto e luogo di conferimento;

Le voliere di cui all'art. 1 punto 2. del presente capitolato d'oneri dovranno essere in numero compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5 e alla fine del periodo di stazionamento, che si concretizzerà con la normalizzazione della presenza dei colombi nella zona di influenza di ogni singola voliera, andranno smontate e reinstallate in altra area critica individuata, su disposizione del personale addetto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio. Nelle aree in cui risulti impossibile od inopportuno, a giudizio dei referenti comunali, installare le voliere, le stesse sono sostituite con apposite gabbie da ricavarsi in sottotetti od altri luoghi disponibili, ritenuti idonei allo scopo. Le voliere sono sempre spostate su semplice richiesta dei referenti comunali.

ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo annuale dell'appalto è quello indicato nell'offerta di gara e ammonta ad € 11.900,00 + € 100,00 per oneri sicurezza, più IVA 22%, ed è comprensivo di tutte le prestazioni di cui al precedente articolo.

ART. 3 GARANZIA E REQUISITI DELL'APPALTATORE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore deve possedere l'idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali del Committente. L'appaltatore, fermi restando i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso di automezzo autorizzato, ai fini del trasporto animali, dall'ULSS territorialmente competente;**
- 2) essere in possesso di idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione), autorizzate dall'ULSS territorialmente competente.**

Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere fornita idonea documentazione del possesso dei predetti requisiti (libretto di circolazione e autorizzazioni ULSS del veicolo al trasporto animali, autorizzazioni ULSS della stalla di sosta/voliera di stabulazione) e la seguente documentazione:

- 3) dichiarazione che le voliere sono appositamente costruite, con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento di animali;**
- 4) Certificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali per l'attività specifica. Dichiarazione art. 26 comma 1 D Lgs. 81/2008.**
- 5) Autorizzazione rilasciata dalla propria Regione e ASL, per il trasporto di esemplari morti (carcasse). Registro delle partite di sottoprodotti di origine animale (Art. 9 Reg. CE/1774/2002) Materiale di Categoria 2.**

ART. 4 SCIoglimento DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicati dal D. Lgs. 50/2016.

ART. 5 CORRISPETTIVO-CONGRUITA' DEI PREZZI – REVISIONE PREZZI

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta Appaltatrice dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché le spese di trasporto, montaggio e smontaggio delle stalle di sosta (voliere di stabulazione), nonché tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti il predetto servizio, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il prezzo offerto dalla Ditta in sede di gara si ritiene offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

L'appaltatore pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato, cioè del costo dei materiali, attrezzi, mano d'opera, trasporti, per dazi, perdite, scioperi, emigrazioni, epidemie, guerre e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del servizio e per tutta la sua durata.

ART. 6 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.). Sono altresì a carico della Ditta tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti all'appalto.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono effettuate dall'Appaltatore nell'esercizio di Impresa; trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/86. L'IVA, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente appalto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza in vigore e quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni del presente capitolato.

Per patto contrattuale la Stazione appaltante è esonerata nella maniera più completa da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque abbia ad essere la natura e la causa di essi, rimanendo intesi che, come è a carico dell'Appaltatore ogni cura per evitare danni, così, avvenendo questi, ne sarà pure ed unicamente a carico dell'Assuntore medesimo il completo risarcimento senza diritto a compensi da parte della Stazione Appaltante.

La ditta, a copertura dei rischi derivanti dalla gestione dell'appalto, dovrà attivare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro pari ad € 1.000.000,00 (un milione).

ARTICOLO 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente incarico ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI ALLA DITTA

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato con cadenza trimestrale per quattro rate. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 13/8/2010 E ULTERIORI OBBLIGHI

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'appaltatore della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima L. 136/2010.
2. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune devono riportare il CIG e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.
3. L'appaltatore della filiera dell'impresa deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
4. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
5. Ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 136/2010 è causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.

ART. 11 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per quanto concerne gli oneri e gli obblighi a carico dell'appaltatore, oltre a quanto già precisato nei precedenti articoli del capitolato, si fa riferimento all'allegato Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).

In caso di mancato intervento nei termini indicati nei suddetti articoli, sarà applicata una penale pari ad 1/5 del prezzo pattuito (IVA inclusa) ed escluse spese per la sicurezza. Qualora l'appaltatore non provvedesse alle esecuzioni richieste con le prescritte scadenze è facoltà del Comune risolvere il Contratto, via PEC, decorsi 15 gg. dalla scadenza del termine per effettuare il servizio.

In base all'art. 1 c. 13 della legge n. 135/2012, l'Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it> alla pagina "amministrazione trasparente".

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

<p style="text-align: center;">ART. 12 ASSICURAZIONI ED ASSISTENZA DEI LAVORATORI OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE</p>

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti predetti deve sottostare anche l'impresa eventualmente non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti.

Qualora da tale documento risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice l'ente appaltante provvederà al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa appaltatrice, in dipendenza del servizio svolto.

Per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

ART. 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'impresa è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. 3/8/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" nonché alla vigente normativa relativa all'esecuzione in sicurezza di tutte le lavorazioni previste in cantiere.

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice dei contratti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 15 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie si fa riferimento alle norme previste dal D. Lgs. 50 del 18/4/2016.


ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'oneri si applicano le norme del Codice Civile e le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC di attuazione dello stesso.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali di cui l'appaltatore e la stazione appaltante venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Il Direttore del Settore Ambiente,
Energia e Tutela del Territorio
Dott. Danilo Guarti



All. DUVRI

